

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 200/CGF

(2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 marzo 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL F.C. CALCIO ACRÌ AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE FINO AL 12.1.2016 CON DICHIARAZIONE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. AL SIG. SICILIANO ANGELO;**
 - **AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO ACRÌ/COMPRESORIO MONTALTO UFF DEL 9.1.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 83 del 13.1.2011 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 97 del 1.2.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE APRUZZESE MARCO;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI VENTURA MARIO;**
 - **AMMENDA DI €1.200,00 ALLA RECLAMANTE,**
- INFLITTE SEGUITO GARA FIDENE/CYNTHIA DEL 13.2.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma), riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Di Ventura Mario. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL’A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/ARS ET LABOR GROTTAGLIE DELL’8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi), annulla l’impugnata delibera e ripristina il risultato conseguito sul campo di 0-0.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELLA S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE MORELLI VASCO, SEGUITO GARA DERUTA/FLAMINIA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GAY SEBASTIAN ROGERIO SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/VITERBESE CALCIO DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Viterbese Calcio s.r.l. di Viterbo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 4 marzo 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete